

Recepimento in Italia della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

scritto da Alfredo Romano

30/10/2024

Categoria: Regolamentazione, Rendicontazione, News



Il recepimento della CSRD rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità delle imprese italiane in materia di sostenibilità.

Nell'ambito del Green Deal e della Sustainable Finance Initiative, la Commissione Europea ha da tempo deciso di procedere a un ripensamento complessivo del ruolo e dei contenuti della rendicontazione di sostenibilità delle imprese, precedentemente disciplinata dalla Non Financial Reporting Directive (NFRD).

L'idea di fondo è quella di portare progressivamente la rendicontazione di sostenibilità allo stesso livello di qualità e rilevanza del tradizionale reporting economico-finanziario.

La nuova direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive "CSRD"), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e prevedeva 18 mesi per la sua adozione negli ordinamenti giuridici nazionali (quindi entro il 6 luglio 2024).

Lo scorso 6 settembre l'Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 125/2024 (di seguito il "Decreto") in attuazione della CSRD. Il Decreto segna un importante passo avanti nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità delle imprese italiane, allineando la normativa nazionale alle più recenti disposizioni europee in materia.



Per definire le tipologie di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione il Decreto identifica nuove parametri dimensionali.

Iscriviti a Spotlight!

Definizioni e parametri dimensionali

Al fine di identificare i soggetti che ricadono nel perimetro di applicazione, il Decreto introduce nuove definizioni e categorie di imprese, come indicato dalla seguente infografica:

Definizioni categorie di imprese (art. 1)		LIMITI DIMENSIONALI
Micro-imprese	Le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:	1) totale stato patrimoniale: €450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: €900.000; 3) numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: 10
PMI quotate	Le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:	1) totale stato patrimoniale: > a €450.000 e < a €25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: > a €900.000 e < a €50.000.000; 3) numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: non < a 11 e non > a 250
Imprese di grandi dimensioni	Le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:	1) totale stato patrimoniale: €25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: €50.000.000; 3) numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
Gruppi di grandi dimensioni	Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:	1) totale stato patrimoniale: €25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000; 3) numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

SOSTENIABILITÀ

I ricavi netti delle vendite richiamati nei limiti dimensionali sono definiti come segue:

- gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto sconti concessi sulle vendite, imposta sul valore aggiunto e altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- in deroga alla lett. a), per le imprese di assicurazione di cui all'art. 88, comma 1, del lgs 209/2005, i premi lordi contabilizzati di cui all'art. 45 del D. Lgs 173/1997;
- per gli enti creditizi di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi definiti conformemente all'art. 43, paragrafo 2, lett. c), della direttiva 86/635/CEE;
- per le imprese di Paesi terzi di cui all'art. 5 del Decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa.



Le nuove regole di rendicontazione comportano importanti sfide di adeguamento ma anche opportunità di crescita per le imprese italiane.

Implicazioni pratiche e impatti sulle aziende italiane

L'attuazione del Decreto comporta cambiamenti significativi per molte aziende italiane, fra cui:

- *ampliamento del perimetro di rendicontazione*: un numero maggiore di imprese, incluse le PMI quotate, sarà tenuto a produrre report di sostenibilità;
- *adozione di nuovi standard*: le imprese dovranno allinearsi ai nuovi standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards (ESRS) emanati dalla Commissione europea, ciò richiedendo significativi adeguamenti nei processi di reporting;
- *maggiore scrutinio e verifica*: l'introduzione di "principi di attestazione" con un aumento del livello di verifica esterna sulla rendicontazione di sostenibilità;
- *focus sulle risorse immateriali essenziali*: le aziende dovranno prestare particolare attenzione alla rendicontazione di risorse intangibili cruciali per il loro modello di business;
- *integrazione nella relazione sulla gestione*: la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere integrata nella relazione sulla gestione richiedendo una maggiore coerenza tra informazioni finanziarie e di sostenibilità.

Tempistiche di entrata in vigore

Le tempistiche di entrata in vigore sono progressive a partire dal 2024 (reporting 2025) fino al 2028 (reporting 2029), come mostrato dalla seguente infografica:



Sfide nell'implementazione

L'attuazione del Decreto presenta numerose sfide:

- *complessità normativa*: il Decreto modifica diverse normative esistenti, richiedendo alle imprese di navigare un quadro normativo complesso;
- *adeguamento delle competenze*: le aziende devono sviluppare nuove competenze interne integrando le proprie con quelle dei professionisti esterni per far fronte alle complessità dei nuovi requisiti di rendicontazione;
- *costi di implementazione*: soprattutto per le PMI quotate e le imprese precedentemente non soggette a obblighi di rendicontazione, l'adeguamento potrebbe comportare costi significativi;
- *tempistiche di adattamento*: le imprese avranno bisogno di tempo per adeguare i propri sistemi e processi ai nuovi requisiti;
- *coordinamento internazionale*: per i gruppi multinazionali, potrebbe essere necessario un

maggiore coordinamento tra le diverse entità per garantire una rendicontazione coerente.